

STATUTO

NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALSINNI MT VIA TOSCANA 10

Numero REA: MT - 75616

Codice fiscale: 01142200771

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ho letto alla comparente questo atto, da me scritto su due pagine di un foglio firmato alle ore 18,20.

F.ti: Carmela Italia Olivieri - Vito Nobile Notaio (sigillo)

Allegato "A" Raccolta N. 11707

- S t a t u t o -

- Art. 1 -

Denominazione - Sede - Durata - Norme Applicabili

E' costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione "NOVASS - Società Cooperativa Sociale Onlus". Essa ha sede in Valsinni (Matera) e potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali o rappresentanze anche altrove. La Società durerà sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantata).

Alla Società si applicheranno, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata finchè sussisteranno i presupposti indicati dall'art. 2519, II co., c.c.

- Art. 2 -

Scopo Mutualistico

La cooperativa non ha scopi di lucro e si ispira ai principi del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, l'associazionismo fra cooperative, la democraticità esterna ed interna.

Obiettivo prioritario della cooperativa è quello di sostenere, consolidare e qualificare la continuità operativa dei propri soci, garantendone in tal modo - attraverso il lavoro- l' integrazione sociale. L' integrazione sociale è garantita altresì ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91 e comunque riconosciute tali da normative o deliberazioni di Enti

Pubblici al fine di caratterizzare sempre più, nel segno della qualità, gli inserimenti lavorativi delle persone "svantaggiate e di disabili" promuovendone altresì l'integrazione o la reintegrazione nel mercato del lavoro anche mediante laboratori protetti e programmi di lavoro protetti.

Altresì la cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. In relazione a ciò, la cooperativa può promuovere, organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in nome e per conto proprio, e per conto terzi, attività di cui all'art.3.

Art. 3

Oggetto Sociale

La cooperativa si prefigge le seguenti attività:

A) Servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi, quali:

a) Area anziani, malati e disabili:

1) servizi diurni e notturni di assistenza integrativa o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi ospedalieri, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura e simili ad anziani malati e disabili e ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

2) coordinare e gestire servizi socio assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici e fisioterapici, prestazioni specialistiche sia in proprio che in convenzione con altri enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi, sia carattere domiciliare che realizzati all'interno di centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

	3) attività di servizi di riabilitazione;	
	4) realizzazione e gestione di centri di accoglienza per ospitalità diurna e notturna residenziale temporanea, rsa, per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio, case famiglia, comunità protette, gruppi appartamento.	
	5) gestione di soggiorni vacanze ed iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	6) istituzione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina, numeri verdi dedicati	
	7) servizi di segretariato sociale	
	8) servizi di aiuto domestico alla famiglia	
	9) creazione e gestione di case famiglia, centri diurni, case alloggio,rsa per anziani, malati e disabili	
	10) servizi di trasporto per malati e dializzati anche con ambulanza medica e gestione 118	
	<u>b) Area Minori e Giovani, Immigrati – Soggetti in situazione di disagio, diversamente abili</u>	
	10) assistenza e cura dei bambini, ragazze – madri, giovani in difficoltà e in situazione di disagio, disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento a leggi emanate ed emanando;	
	11) gestire servizi socio educativi ed assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti e simili per conto di Enti Pubblici e Privati nonché di organizzazioni di servizi;	
	12) creazione e gestione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette, asili nido per minori e giovani;	

5 di 22

	23) manifestazioni culturali, espositive e ricreative, progetti riguardanti situa-	
	zioni di particolare emarginazione sociale;	
	24) attività sociali e culturali ed educative per la diffusione dell'arte, della cul-	
	tura, della musica, del teatro e del cinema, promuovendo e realizzando ini-	
	ziative culturali, raccolta fondi, convegni e conferenze per bambini, studen-	
	ti, giovani, disabili e anziani, in collaborazione con lo stato, regione, provin-	
	ce, comuni, scuole, università e altri enti aventi finalità analoghe	
	25) attivazione e realizzazione di politiche giovanili a favore dei giovani italia-	
	ni e stranieri, ivi compreso l'inserimento lavorativo, l'orientamento e la	
	formazione;	
	26) Gestione di Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo, Gestione di SPRAR, e	
	di ogni altra struttura idonea ad accogliere immigrati in difficoltà, oltre a	
	gestirne le attività inerenti (assistenza infermieristica, socio assistenziale,	
	alberghiera, di mediazione legale, mediazione linguistica, formazione);	
	27) Gestione e servizio di scuolabus;	
	28) Gestione e servizio di mensa scolastica;	
	29) Trasporto di persone su strada nazionale ed internazionale;	
	30) Servizi ed assistenza a detenuti o ex detenuti	
	31) realizzazione e promozione di laboratori protetti e programmi di lavoro	
	protetti;	
	B) attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla	
	lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	c) <u>Area Consulenza, Orientamento e Formazione senza finalità di lucro, anche ai</u>	
	<u>fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate</u>	
	32) progettazione e realizzazione di attività orientamento e formazione, ivi	

compresi i corsi e le attività di formazione professionale e continua, alta formazione, orientamento alle imprese, ai giovani, agli studenti e per la ri-qualificazione professionale;

33) promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

34) sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate
nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;

35) produzione e prestazioni di prodotti multimediali e di comunicazione in rete consistenti in ideazione, sviluppo e progettazione, aggiornamento di programmi software, nonché elaborazione di informatica di dati ed archiviazione, di supporti e software per persone svantaggiate e anche ai fini dell'inserimento lavorativo;

36) consulenze in ambito di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, amministrative, formazione ed orientamento, reperimento e sviluppo delle risorse umane, piani e programmi di sviluppo;

37) agenzia formativa polifunzionale nel territorio in rapporto di consulenza e convenzione con altri enti pubblici e privati, potendo contribuire alla realizzazione studi e ricerche finalizzate all'analisi e alla definizione dei bisogni, all'introduzione di metodologie e tecnologie didattiche innovative, alla preparazione di piani di formazione, presentazione di progetti comunitari, nazionali e regionali, inerenti le attività in oggetto;

38) progettazione e realizzazione di formazione a distanza in associazione anche con altri partner pubblici e privati;

39) produzione di materiale didattico ed informativo;

	40) svolgere attività editoriale in genere e, in particolare, pubblicare libri e pe-	
	riodici – ad esclusione dei quotidiani – riviste e bollettini, anche attraverso	
	la produzione di audiovisivi, filmati e in genere di strumenti di comunica-	
	zione che impieghino tecniche multimediali;	
	41) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine della gestione di	
	corsi sia per la formazione e alta formazione, formazione continua, masters	
	e seminari specialistici; aderire ad associazioni ed enti locali, nazionali ed	
	internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai	
	punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e	
	privati interessati allo sviluppo della cooperazione	
	42) consulenza e progettazione per bandi e gare sia per i propri soci che per enti	
	pubblici e privati.	
	43) agenzia polifunzionale nel territorio per la gestione amministrativa, fiscale,	
	legale , compresa anche la riscossione dei tributi.	
	La cooperativa intende garantire, nell'ambito delle finalità generali che la ca-	
	ratterizzano, una equa remunerazione ai soci lavoratori, rimandando gli aspetti	
	contrattuali, tecnici ed organizzativi ad apposite regolamento interno.	
	La cooperativa si propone attività di sensibilizzazione e di animazione della	
	comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponi-	
	bile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.	
	Essa si propone, inoltre, di promuovere la crescita civile, morale e culturale dei	
	propri soci per favorire lavoro, qualificazione o riqualificazione o specializza-	
	zione professionale.	
	Nell'ambito delle attività sopracitate e per quanto possibile e compatibile, la	
	cooperativa intende promuove le attività di inserimento lavorativo di persone	

	svantaggiate ivi comprese i disabili psichici e fisici	
	d) Altre Attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di	
	cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, nell'ambito dell'agricoltura,	
	industria, ambiente, energia, commercio e servizi :	
	44) gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi di: aziende agri-	
	cole in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di	
	prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati, lavorazioni agricole a fa-	
	vore di terzi con i propri mezzi, attività finalizzate alla commercializzazio-	
	ne di prodotti agricoli;	
	45) gestione dei servizi pubblici o di pubblica utilità, inclusa la costruzione de-	
	gli impianti e delle infrastrutture necessarie e la loro gestione produttiva,	
	nei limiti consentiti dalla vigente legislazione;	
	46) gestione integrata dei rifiuti in tutte le sue fasi, e dei servizi di igiene am-	
	bientale quali, ad esempio, raccolta generalizzata e differenziata dei Rifiuti	
	Solidi Urbani, speciali ed assimilabili, nonché assimilati e relativo trasporto	
	nei luoghi di conferimento stabiliti da norme regionali, provinciali o comu-	
	nali, nonché, a titolo ulteriormente esemplificativo, la raccolta dai cestini	
	getta carta, dei rifiuti cimiteriali, di quelli di origine sanitaria, dei fanghi,	
	dei rifiuti vari ed ingombranti, delle siringhe, degli scarti di macellazione	
	ecc; raccolta differenziata di vetro, carta, metalli, plastica ed altri prodotti,	
	dei rifiuti verdi; pulizia dei suoli ed aree pubbliche e delle aree verdi; puli-	
	zia di contenitori di rifiuti; stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte	
	differenziate;	
	47) realizzazione, ristrutturazione, gestione e manutenzione delle aree adibite o	
	adibibili a parchi, giardini ed aree verdi in genere;	

	48) realizzazione, ristrutturazione, gestione e manutenzione degli impianti di	
	pubblica illuminazione;	
	49) gestione globale dei servizi cimiteriali;	
	50) realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale;	
	51) gestione dei servizi di pulizia e custodia degli immobili - incluse le scuole -	
	nella disponibilità degli enti partecipanti;	
	52) depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili	
	che agricoli o industriali, ordinari e speciali, per conto di Comuni ed altri	
	enti pubblici, ovvero di privati;	
	53) studio, progettazione, realizzazione e gestione, sia in forma diretta che indi-	
	retta, di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;	
	54) produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti,	
	costruzione, gestione e manutenzione di impianti di incenerimento e di	
	compostaggio aerobico ed anaerobico dei rifiuti;	
	55) realizzazione, gestione, manutenzione, dismissione e smaltimento di im-	
	pianti di energia fotovoltaica ed eolica;	
	56) studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e processi a	
	minore impatto ambientale relativamente alle finalità sociali;	
	57) reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie	
	prime e seconde, mediante attività di recupero, selezione e stoccaggio, non-	
	ché la commercializzazione delle stesse e dei relativi prodotti;	
	58) studio, progettazione, realizzazione, gestione e controllo, quando consenti-	
	to, delle opere ed impianti necessari al corretto e completo svolgimento dei	
	servizi gestiti e da gestire, nonché di infrastrutture ed altre opere ed impian-	
	ti di interesse pubblico, inerenti la pubblica igiene o comunque a valenza	

	ecologica ed ambientale, l'energia termica, le fonti energetiche rinnovabili e	
	l'illuminazione pubblica, anche di concerto con altri Enti ed Istituzioni che	
	perseguono finalità analoghe e concorrenti o attraverso la costituzione di	
	appositi organismi ovvero mediante la partecipazione in società ed enti a-	
	venti oggetti e scopi simili;	
	59) offerta di servizi energetici integrati: analisi dei consumi energetici, valu-	
	tazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza ener-	
	getica, finanziamento (anche parziale) e realizzazione degli interventi stes-	
	si, gestione e manutenzione degli impianti, gestione del rischio;	
	60) gestione di strutture atte al ricovero di animali; gestione parcheggi; gestione	
	servizi portuali; produzione e vendita di prodotti florovivaistici, forestazio-	
	ne; manutenzione di strade, segnaletica stradale sia orizzontale che vertica-	
	le, cartellonistica pubblicitaria, impianti di pubblica illuminazione, trasporti	
	di merci o persone, servizi grafici, gestione call center, verificatori titoli di	
	viaggio, trascrizione audionastri, gestione magazzino, attività di carpenteria	
	metallica, affissione, servizi di pulizia;	
	61) partecipazione a gare e licitazioni indette da Amministrazioni ed Enti Pub-	
	blici o ad essi assimilati, nonché ad ogni trattativa consentita per l'assun-	
	zione e gestione dei servizi pubblici locali o per la realizzazione e gestione	
	delle opere sopra indicate, anche mediante partecipazione a raggruppamenti	
	temporanei di imprese ed a consorzi, società consortili e joint-ventures;	
	62) la riscossione, ove consentita, dei tributi e delle tariffe attinenti i servizi	
	pubblici erogati o di pertinenza degli enti locali, anche mediante costituzio-	
	ne di appositi organismi o partecipazioni a società ed enti che svolgono	
	servizi analoghi;	

La società, che potrà svolgere la propria attività anche con terzi, potrà compiere tutte quelle operazioni e tutti quegli atti di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che i suoi competenti organi diviseranno utili o necessari all'attuazione dell'oggetto sociale,.

Per attuare il proprio oggetto sociale, la Società, a mezzo di determinazione dei propri competenti organi, tra l'altro, potrà:

a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) istituire e condurre corsi di formazione;

d) stipulare mutui, aperture di credito, contratti di conto corrente, prestare fidejussioni e compiere tutte le operazioni bancarie o finanziarie ritenute utili o necessarie con Istituti di Credito, Banche, finanziarie pubbliche e private;

e) assumere appalti da enti pubblici (se e quando sussisteranno i requisiti eventualmente richiesti dalla legge) e da privati;

f) partecipare a raggruppamenti di imprese ed a consorzi;

g) stipulare convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Associazioni, Provincie, Regioni, Unità Sanitarie Locali), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati;

h) richiedere ed utilizzare le provvidenze dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo scopo della Società.

-Art. 4 -

Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati così definiti dalla Legge n. 381/91;
- c) soci fruitori di servizi;
- d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano in proprio imprese che si trovano in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa.

E' istituita una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, nel numero massimo ammesso dalla legge, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione

della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 6 del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui presente articolo. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato come per legge a cura dell'Organo amministrativo.. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

- Art. 5 -

Ammissione di Nuovi Soci

Per l'ammissione di nuovi soci si applicheranno l'art. 2528 c.c. e le altre disposizioni di legge al riguardo.

- Art. 6 -

Trasferimento della Quota di Partecipazione Recesso - Esclusione - Morte del Socio

Il trasferimento della quota di partecipazione, il recesso, l'esclusione ed il caso di morte del socio restano regolati dagli artt. 2530 e ss. c.c..

Per un periodo di cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Linea di intervento Piccoli Sussidi Misura III.1.E.1 - POR Basilicata 2000/2006 in favore della Società, saranno validi ed efficaci nei confronti della società e degli altri soci soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art. 5 del Bando per la concessione di Piccoli Sussidi Azione 2.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può:

- a) recedere per giusta causa, consistente nell'insorgenza di fatti nuovi, non imputabili a lui, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale o del rapporto mutualistico;
- b) essere escluso per l'ingiustificata assenza a più di tre assemblee sociali consecutivamente.

- Art. 7 -

Liquidazione della Quota

Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto la quota verrà rimborsata secondo le disposizioni di cui all'art. 2535 c.c., ma nella determinazione della quota di liquidazione non si terrà conto delle riserve per le quali vige il divieto di distribu-

zione imposto al successivo Art. 17.

- Art. 8 -

Assemblea

L'Assemblea:

a) viene convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Provincia in cui ha sede la Società. La convocazione deve essere spedita (o consegnata a mani del socio dietro rilascio di ricevuta) almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo di posta raccomandata o telegramma ovvero per fax o per posta elettronica a quei soci che abbiano preventivamente autorizzato l'impiego di tali due ultimi mezzi di comunicazione nei propri confronti. Nella convocazione potranno indicarsi il luogo, il giorno (che non dovrà essere lo stesso) e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta;

b) è comunque valida, in difetto di convocazione, se vi intervengono tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

c) è presieduta, nell'ordine: dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dal Vice Presidente dello stesso Consiglio, dall'Amministratore presente più anziano d'età, dal Presidente del Collegio Sindacale, dal Sindaco Effettivo presente più anziano d'età (se rispettivamente in carica ed intervenuti) o da quello più anziano d'età tra i soci intervenuti che vogliano assumere l'ufficio. Se nessuno dei soggetti sopra indicati assume la Presidenza, questa viene affidata alla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta del capitale intervenuto all'Assemblea. Il Segretario, quando occorre, è designato dalla maggioranza degli intervenuti;

d) è diretta dal Presidente, al quale compete la potestà di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svol-

gimento ed accertare i risultati della votazione;

e) è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto, salvi i quorum costitutivi più elevati eventualmente richiesti dalla legge;

f) delibera con voto palese e per appello nominale, a meno che essa stessa deliberi con le stesse maggioranze occorrenti ad approvare la deliberazione di cui si tratta - di adottare una diversa modalità di votazione tra quelle consentite dalla legge. E' ammesso il voto per corrispondenza o mediante fax o posta elettronica;

g) approva le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli intervenuti, salvi i casi di maggioranze più elevate richieste dalla legge.

- Art. 9 -

Amministratori

Gli amministratori:

a) possono essere in numero di uno, tre o cinque alternativamente: la determinazione del numero effettivo spetta all'Assemblea;

b) possono anche non essere soci, ma la loro maggioranza va scelta nel rispetto dell'art. 2542, II co., c.c.;

c) restano in carica a tempo indeterminato, salvo diversa previsione della relativa deliberazione;

d) quando torneranno applicabili alla Società le norme in materia di Società per Azioni, saranno rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi;

e) se più di uno e nominati a tempo determinato, restano ognuno in carica per il periodo previsto, anche se, prima del termine, vengono meno alcuni o tutti gli altri per qualsiasi causa. La deliberazione di nomina, però, può espressamente prevedere che, in caso di cessazione dalla carica per uno o più motivi di uno o più amministratori,

cessino anche tutti gli altri o alcuni di essi;

f) non hanno diritto a compenso, tranne diversa determinazione dell'Assemblea: hanno però comunque diritto al rimborso delle spese sopportate per l'esercizio del loro ufficio.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio d'Amministrazione, che:

a) elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non viene nominato dall'Assemblea, la quale può sostituire quello nominato da essa o dal Consiglio; allo stesso modo può essere designato un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento;

b) si riunisce nei casi previsti dalla legge e tutte le volte che il Presidente (o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, il Vice Presidente quando nominato) lo ritenga opportuno o su richiesta di uno o più dei consiglieri;

c) è convocato mediante telegramma spedito entro due giorni (un giorno, nei casi di palese urgenza) prima di quello della riunione, presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Provincia in cui ha sede la Società. E' ammessa la convocazione per fax o posta elettronica, qualora il destinatario della convocazione abbia autorizzato l'impiego di tali mezzi. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare;

d) può riunirsi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè visionare documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede;

e) è diretto dal Presidente - o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e-

ventualmente nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere intervenuto più anziano d'età - e decide collegialmente ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Delle riunioni del Consiglio va redatto, sull'apposito libro sociale, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e, se il Consiglio ritiene di nominarlo all'inizio della riunione, da un Segretario, scelto anche tra estranei;

h) può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti di legge.

- Art. 10 -

Poteri di Amministrazione e Rappresentanza

L'amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri, senza limitazione alcuna: ad essi compete la gestione sociale e la determinazione degli atti occorrenti per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione per quegli atti che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

La rappresentanza sociale - salvo che per i primi Amministratori, ai quali è attribuita con le modalità del presente atto costitutivo - compete:

- all' Amministratore Unico;

- ad uno o a più o a tutti i componenti il Consiglio d'Amministrazione congiuntamente o disgiuntamente, e giusta le determinazioni dell'Assemblea: mancando determinazioni dell'Assemblea al riguardo, essa compete al Presidente del Consiglio. Quando la rappresentanza legale è attribuita solo al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, essa (salva diversa determinazione espressa dell'Assemblea) si intende attribuita anche al Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione (se nominato) per i casi di assenza o impedimento del Presidente: la firma del Vice Presidente farà presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente, e la Società non potrà opporre eccezioni al riguardo. Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre attribuire (e revocare) il

potere di rappresentanza della Società agli Amministratori Delegati da esso nominati e per le attribuzioni loro delegate, con le modalità e gli eventuali limiti che il Consiglio stesso riterrà di stabilire ed eventualmente modificare con propria deliberazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

- Art. 11 -

Organo di Controllo

L'organo di controllo viene nominato nei casi previsti dalla legge. .

- Art. 12 -

Capitale Sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dalla somma delle quote sottoscritte dai soci tempo per tempo iscritti alla società.

Il valore nominale della singola quota di partecipazione non potrà essere superiore a quello massimo né inferiore a quello minimo previsti dalle disposizioni di legge al riguardo vigenti.

- Art. 13 -

Finanziamenti dei Soci

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti a fondo perduto o con obbligo di rimborso, a titolo gratuito o produttivi di interessi, comunque nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

- Art. 14 -

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, entro i centoventi giorni successivi, deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. L'indicato termine può essere dilazionato di altri sessanta giorni alle condizioni previste dall'art. 2364, II co., c.c.

- Art. 15 -

Distribuzione degli Utili

La Cooperativa non distribuisce dividendi: gli utili residui, dopo l'applicazione dell'art. 2545 quater, I e II co., c.c., (destinazione e devoluzione della quota di essi prevista dalla Legge rispettivamente alla riserva legale ed ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione con le prescritte modalità) saranno reinvestiti per lo svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio.

- Art. 16 -

Remunerazione degli Strumenti Finanziari

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori potranno essere remunerati in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo sopra previsto per i dividendi.

- Art. 17 -

Riserve e Ristorni

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci operatori.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

- Art. 18 -

Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale socia-

le ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- Art. 19 -

Regolamento dei Rapporti di Lavoro

I rapporti di lavoro a tra la Cooperativa ed i soci saranno disciplinati dal Regolamento di cui all'Art. 6 della L. 142/01 e succ. modd. ed intt., che sarà predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

- Art. 20 -

Rinvio

Per tutto quant'altro qui non previsto, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di società cooperativa.

F.ti: Carmela Italia Olivieri - Antonietta Dimauro - Antonio Puppio - Marchese Filomena - Giovanna M.R. Dichiarà - Vito Nobile